



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00703/2025

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2025, presentato, in data 27 giugno 2025, dal sig. [omissis] contro la Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento, comunicato in data 28 maggio 2025, con il quale la Commissione Agenti Sportivi CONI, in data 27 maggio 2025, ha rigettato la domanda, presentata in data 28 aprile 2025, di iscrizione del suddetto ricorrente presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, per carenza "dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del Regolamento Agenti Sportivi CONI (lett. k), stante l'illegittimità dell'iscrizione nel Registro federale agenti sportivi FIGC avvenuta in violazione delle richiamate previsioni normative"; nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso, e, in particolare, a scopo meramente cautelativo, della Circolare Attuativa del Regolamento CONI Agenti Sportivi (punto n. 3, comma D), nella parte in cui la stessa dispone che, "Ove in pendenza del procedimento di annotazione, l'interessato richieda l'iscrizione al Registro federale, la domanda rimane sospesa fino alla definizione del giudizio"; nonché per l'accertamento del titolo del ricorrente alla iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, a titolo definitivo (con sentenza) e anche con riserva, in via transitoria (con ordinanza cautelare); nonché per la condanna ad un *facere* nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI ad iscrivere il ricorrente (con riserva, a seguito di ordinanza cautelare, ed a titolo definitivo, a seguito di sentenza) al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Angelo Guadagnino

Depositato in Roma, in data 15 luglio 2025.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face